

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 29/07/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29912-illegittima-percezione-del-contributo-pubblico-competente-la-corte-dei-conti>

Autore: Lazzini Sonia

Illegittima percezione del contributo pubblico: è competente la Corte dei Conti

Corte Conti Puglia, 15.06.2010 n. 339

Illegittima percezione del contributo pubblico: è competente la Corte dei Conti

È pacificamente riconosciuto il principio di separazione ed autonomia del giudizio dinanzi alla Corte dei Conti rispetto al giudizio amministrativo: l'accertamento del giudice contabile, infatti, non cade mai sulla legittimità o illegittimità dell'atto, ma sulla liceità – illiceità del fatto giuridico, che ha comportato una diminuzione patrimoniale per la pubblica amministrazione

In proposito, appare condivisibile l'orientamento manifestato dalla Suprema Corte di Cassazione proprio in riferimento al riparto di giurisdizione tra Corte dei Conti e Autorità Giudiziaria Ordinaria, in ipotesi in cui l'azione di responsabilità sia esperita per il ristoro del danno erariale conseguente all'indebita percezione di contributi comunitari.

La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato (Ordinanza n. 4511 del 01/03/2006), per discriminare la giurisdizione della Corte dei Conti per danno erariale da quella ordinaria, tenuto conto del sempre più frequente operare dell'amministrazione al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, ha reputato irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta.

Ed invero, con la predetta pronuncia la Corte di Cassazione ha preso atto del mutamento ormai intervenuto nel modus operandi della pubblica amministrazione, che agisce non più solo per mezzo di soggetti organicamente inseriti nel suo apparato, ma anche tramite modelli organizzativi nuovi ed obiettivamente ormai lontani dagli schemi del regolamento di contabilità di Stato (R.D. n. 827/1924) che, invece, notoriamente, ponevano al centro dell'azione amministrativa e delle responsabilità ad essa connesse il pubblico funzionario dipendente in modo organico dai diversi enti od uffici che componevano l'apparato pubblico.

Così opinando, la Suprema Corte è pervenuta alla coerente conclusione che è ormai del tutto “irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo (detto titolo) consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa od in un contratto privato”, purché si sia “beneficiario di fondi pubblici nazionali o comunitari diretti (...) alla promozione dello sviluppo imprenditoriale”.

In questo solco, sono successivamente intervenute altre pronunce e, da ultimo, l'ordinanza n. 20434/09 del 23 settembre 2009, con la quale la Corte di Cassazione ha ribadito che, qualora un privato ottenga contributi pubblici, egli diventa parte di un rapporto di servizio con l'amministrazione “ravvisabile tutte le volte in cui detto privato sia incaricato di svolgere, con risorse pubbliche e nell'interesse dell'amministrazione, un'attività o un servizio pubblico: in relazione ai quali il soggetto esterno resta tale, ma è inserito, per la quota di attività che dedica alla p.a., nell'organizzazione funzionale della stessa” (nello stesso senso, Corte dei Conti, Sez. Calabria, sent. n. 754 del 17.12.2009).

In questa prospettiva, la qualità del soggetto non rappresenta un indicatore significativo, utilizzabile per selezionare il Giudice abilitato a giudicare in ordine al danno che quel medesimo soggetto si assume abbia cagionato.

Per far ciò, occorre, invece, avere riguardo alla natura del danno e alla tipologia degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, cui siano erogati fondi pubblici, per sue censurabili condotte, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e l'incidenza della sua azione o omissione sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, esso realizza un danno per l'ente pubblico, anche sotto il mero profilo di precludere l'erogazione del finanziamento ad altri possibili beneficiari.

In applicazione del citato criterio di valutazione, vertendo la vicenda in esame su un'ipotesi di danno erariale prodotto da "soggetti privati che hanno partecipato all'attività diretta all'ottenimento di indebiti finanziamenti pubblici" (Cass., ordinanza n. 4511 dell'1 marzo 2006) è indubitabile che sussista la giurisdizione di questa Corte. (Corte dei Conti, Sez. Sicilia, sent. n. 313 del 12.2.2010)

Con riferimento, poi, allo specifico profilo di difetto di giurisdizione, relativo all'essere stata esperita azione di responsabilità non solo nei confronti della cooperativa a responsabilità limitata, beneficiaria del finanziamento, ma anche nei confronti del presidente pro-tempore e di un membro del Consiglio di Amministrazione, vale quanto affermato dalla Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 5019 del 2010, che, in caso analogo a quello in discussione, nel valutare se "la Corte dei Conti abbia giurisdizione anche per l'azione di danno erariale proposta nei confronti non già della società a favore della quale il contributo pubblico sia stato erogato, ma direttamente di chi abbia distratto le somme oggetto di finanziamento, così frustrando gli scopi perseguiti dalla pubblica amministrazione", ha affermato che: "la risposta deve essere positiva alla luce del rilievo che l'instaurazione del rapporto di servizio è correlata non solo alla riferibilità alla società beneficiaria del contributo degli effetti degli atti dei suoi organi, ma anche alla attività stessa di chi, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbia provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall'amministrazione." (Cass. Civ., Sezioni Unite, Ord. n. 5019/2010).

Ha chiarito ancora la Cassazione, che "Nel caso dei contributi dati a soggetti estranei, questi rispondono per la diversa ragione che, pur essendo estranei, gestiscono risorse pubbliche vincolate all'impiego preventivato, sicché l'applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa è, per così dire, diretta. Che i soggetti che debbono impiegare quelle risorse non siano funzionari della stessa o di altra pubblica amministrazione, ma privati, società o non, non rileva: l'assimilazione è ben assicurata dalla figura del rapporto di servizio. Posto, infatti, che il dato fondante della responsabilità è la distrazione dei fondi pubblici, è consequenziale che ne rispondano sia il soggetto cui il finanziamento sia stato erogato (nella specie, la società beneficiarla) sia i soggetti che li hanno distratti per averne avuto la disponibilità.

Se, poi, in ragione del diretto coinvolgimento dei soci nell'attività di amministrazione della società a responsabilità limitata e, dunque, di gestione del contributo pubblico erogato, anche essi debbano rispondere del danno provocato all'erario mediante l'illegittima percezione del contributo pubblico è questione che - una volta superata la configurabilità del rapporto di servizio esclusivamente con la società - attiene alle modalità di esercizio del potere giurisdizionale: dunque ai limiti interni della giurisdizione, estranei alla cognizione di questa corte regolatrice." (Cass. Civ., Sezioni Unite, Ord. n. 5019/2010, cit.).

Orbene, sulla base delle argomentazioni sopra esposte risulta senz'altro sussistere la giurisdizione della Corte dei conti tanto nei confronti della ALFA., quanto nei confronti degli esponenti aziendali della medesima, Leonardo N., Presidente della Cooperativa anzidetta e Pietro M., socio e Consigliere di Amministrazione della stessa.

Le argomentazioni espresse nella indicata ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione valgono, poi, anche a superare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla difesa del N. e del M..

Infatti, anche a prescindere dalle cariche rispettivamente rivestite nella società - circostanza già bastevole a giustificare un loro diretto coinvolgimento nelle attività che integrano la condotta foriera del prospettato danno erariale - per come risulta articolata la causa petendi, il N. ed il M. sono stati

chiamati in giudizio dalla Procura Regionale per il ruolo concretamente svolto in relazione alla acquisizione e gestione del finanziamento pubblico.

Va, infine, anche disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, sollevata dalla difesa del convenuto Pietro M., che deriverebbe dall'essere intervenuta la sentenza n. 2720 del 2007, passata in giudicato, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato la Determinazione del Dirigente del Settore Agricoltura dell'Assessorato alle risorse Agroalimentari della Regione Puglia, prot. 270/AGR, del 15.3.2007 recante la declaratoria di decadenza della ALFA dal contributo erogato dalla Regione Puglia, ai sensi della Misura 4.2.2. "Apicoltura e Allevamenti minori" del P.O.P. Puglia 1994/99.

È pacificamente riconosciuto il principio di separatezza ed autonomia del giudizio dinanzi alla Corte dei Conti rispetto al giudizio amministrativo.

L'accertamento del giudice contabile, infatti, non cade mai sulla legittimità o illegittimità dell'atto, ma sulla liceità – illiceità del fatto giuridico, che ha comportato una diminuzione patrimoniale per la pubblica amministrazione.

"La giurisdizione del Giudice Ordinario (penale e civile), la giurisdizione del Giudice Amministrativo (Consiglio di Stato e TAR) e la giurisdizione del Giudice della responsabilità amministrativa contabile e delle pensioni pubbliche (affidate alla Corte dei conti) sono reciprocamente indipendenti ed autonome nei rispettivi profili istituzionali, anche quando investono lo stesso fatto materiale, essendo dette giurisdizioni ciascuna autonoma e separata dall'altra (in termini, cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sent. n. 822/1999)" (Corte dei Conti, Sez. II Appello, n. 240 del 14.5.2009).

Infatti, "Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile gli atti della pubblica amministrazione non vengono in rilievo come tali, e cioè come espressione della volontà dell'amministrazione, ovvero come concreto esercizio del potere funzionale di cui l'autorità emanante è investita, ma come fatti giuridici, idonei a modificare la realtà giuridica e a produrre perciò i conseguenti effetti. Pertanto, l'accertamento del Giudice contabile non cade mai sulla (il)legittimità di un atto, ma sulla (il)liceità del fatto giuridico che, modificando la realtà, abbia comportato una diminuzione patrimoniale per la P.A. Anzi, nella maggior parte dei casi il fatto illecito, causativo di danno, nasce proprio dall'essersi prodotti gli effetti dell'atto amministrativo non annullato in sede di controllo né in sede giurisdizionale di legittimità, e perciò munito della c.d. presunzione di legittimità. Da ciò, consegue la configurazione dei rapporti tra giudizio amministrativo e amministrativo-contabile in termini di assoluta autonomia, senza la previsione di preclusioni, precedenze, effetto di giudicato dell'uno rispetto all'altro e, altresì, la impercorribilità di qualsiasi costruzione giuridica che intenda legare o comunque posporre l'accertamento della responsabilità amministrativa all'accertamento della illegittimità di atti della P.A." (Corte dei Conti, Sez. Lombardia, sent. n. 165 del 24.3.2009)

La circostanza, quindi, che sia intervenuta una sentenza del TAR Puglia, passata in giudicato, che ha annullato la determinazione con cui si dichiarava la decadenza della ALFA dal finanziamento pubblico è irrilevante ai fini della valutazione della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti nell'azione per l'accertamento del danno erariale in ordine alla gestione del predetto finanziamento, atteso che il giudizio amministrativo ed il giudizio contabile-amministrativo hanno finalità del tutto diverse.

Il primo vertice, infatti, sulla legittimità della determinazione di decadenza dal contributo, il secondo vertice invece sull'accertamento di un danno erariale eventualmente derivato dalla concessione e/o gestione del pubblico finanziamento.

Questo è vero ancor di più nel caso di specie, ove si consideri che, per come chiaramente emerge dalla motivazione, la sentenza del TAR Puglia n. 2720/2007 non ha affatto affermato la legittimità della

concessione e della gestione del finanziamento erogato alla ALFA., ma si è limitata ad rilevare l'illegittimità del provvedimento di revoca del finanziamento per difetti del procedimento di adozione e difetto di motivazione.

A cura di Sonia Lazzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 339 del 15 giugno 2010 pronunciata dalla Corte dei Conti della Puglia

REPUBBLICA ITALIANA Sent.n.339/2010

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Pelino SANTORO	Presidente
Dott. Antongiulio MARTINA	Componente
Dott.ssa Giuseppina MIGNEMI	Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 28807 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

Cooperativa ALFA s.c. a r.l., con sede in Putignano (BA) alla via Frà Leone, n. 41, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Didonna e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Bari, Via Calefati n. 61/A;

N. LEONARDO, nato a Castellana Grotte (BA), il 12.11.1951 ed ivi residente nella strada

comunale Vecchia Putignano, n. 5, c.f. NTTLRD51S12C134R, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Didonna e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Bari, Via Calefati n. 61/A;

M. PIETRO, nato a Monopoli (BA), il 17.1.1963, residente in Castellana Grotte, strada vicolo Delle Guadiane n. 13, c.f. MNIPT63A17F176L, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Pedone ed elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Calefati n. 61/A (studio legale Avv. Michele Didonna);

F. V. CARLO, nato ad Altamura (BA), il 21.11.1940 ed ivi residente alla via Cassano n. 6, c.f. FRRVCR73M08C134H, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Colucci e presso di lui elettivamente domiciliato in Bari, alla via Principe Amedeo, n. 7;

P. V. GIUSEPPE, nato a Locorotondo (BA) il 10.1.1948 ed ivi residente, alla via Fasano n. 192, c.f. PLMVGS48A10E645M, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Tinelli, entrambi domiciliati in Bari, alla via Carulli n. 102, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Rosa;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 29 aprile 2010, il Relatore dott.ssa Giuseppina Mignemi, il P.M. nella persona del dott. Antonio Trocino, l'Avv. Carlo Colucci per V. Carlo F., l'Avv. Margherita Pedone per Pietro M., l'Avv. Michele Didonna per Leonardo N. e per la ALFA., l'Avv. Angela Tinelli per V. Giuseppe P.;

FATTO

In data 31.7.1998, la ALFA s.c. a r.l. (di seguito «ALFA», «Società» o «Cooperativa»), impresa esercente l'attività di allevamento di conigli, presentava all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Bari, domanda per l'ottenimento di un contributo in conto capitale, cofinanziato dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Puglia, per la realizzazione di impianti e strutture idonee agli allevamenti minori, comprese le strutture per la macellazione, la lavorazione e la commercializzazione di prodotti e sottoprodotti, per una spesa prevista di lire 1.175.900.000 (€ 607.302,00).

Il finanziamento veniva richiesto, in particolare, per la costruzione di un vano tecnologico interrato e per l'acquisto di macchinari.

Con determinazione dirigenziale n. 229 del 20.12.1999, a firma del Dirigente Responsabile dell'I.P.A. f.f., dott. V. Carlo F., veniva autorizzata la concessione di un contributo in conto capitale di lire 610.391.000 (€ 315.241,00), pari al 60% circa della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento.

Con nota n. 29126 del 23.12.1999, l'ufficio precedente comunicava alla Società il fausto esito dell'istruttoria. In tale nota veniva anche compendiata la disciplina del contributo, con la specificazione degli adempimenti a carico della Società beneficiaria, tra cui l'obbligo di completare le opere entro il termine di 18 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo e, comunque, non oltre il 30.6.2001; l'obbligo di richiedere, entro il predetto termine, l'accertamento della esecuzione del progetto; l'obbligo di comunicare, entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento concessivo del contributo, l'effettivo inizio dei lavori e/o degli acquisti previsti in progetto.

La nota conteneva anche ulteriori indicazioni per l'impresa beneficiaria relative alla possibilità di richiedere un'anticipazione pari al 45% della spesa ammessa a finanziamento, previo rilascio di una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, da utilizzare entro 150 giorni dalla concessione; di ottenere altre due anticipazioni, previo accertamento dello stato di avanzamento dei lavori; di chiedere, in alternativa alle anticipazioni, l'erogazione, a titolo di acconto sul saldo finale, di una somma pari al 95% del contributo concesso, mediante presentazione di autocertificazione sulle spese sostenute, dei relativi documenti contabili fiscalmente in regola e quietanzati.

In data 17.1.2000, il presidente *pro-tempore* della ALFA, Leonardo N., comunicava alla Regione Puglia l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'investimento.

Successivamente, in data 15.3.2000, veniva richiesta dalla Società un'anticipazione del contributo per lire 457.793.550 (€ 236.431,00), pari al 45% della spesa ammessa al finanziamento.

Con determinazione n. 120 del 30.3.2000, a firma del dott. Vincenzo Di Leo, la Regione Puglia, *“dato atto che tutte le spese di cui si procede alla liquidazione sono state effettivamente sostenute, conformi, ammissibili e regolari e che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto”*, disponeva la liquidazione dell'anticipo sul contributo concesso, con l'obbligo di utilizzare tale somma entro 150 giorni dalla riscossione, avvenuta in data 3 maggio 2000.

Con nota del 17.11.2000, prot. n. 32, la ALFA. provvedeva alla rendicontazione di spese per un importo totale di lire 506.800.000 (pari ad € 261.740,35) e di lire 101.360.000 a titolo di I.V.A. (€ 52.348,00) producendo anche i pertinenti documenti contabili di riscontro.

Con nota del 9 aprile 2001, prot. 08/01, la ALFA. chiedeva alla Regione lo svincolo anticipato della polizza fideiussoria n.144/106/96/29426385, presentata a garanzia.

Con nota del 15.10.2001, prot. 29/01, venivano rendicontate le spese residue documentate con la produzione di ulteriori fatture, per un totale di lire 541.850.000, più lire 108.370.000 di I.V.A. (rispettivamente, pari ad € 279.842,00 ed € 55.968,00).

Pertanto, il totale della spesa rendicontata ammontava a lire 1.258.380.000 (€ 649.899,00), di cui lire 1.048.650.000 di imponibile e lire 209.730.000 di I.V.A. assolta.

In data 16.10.2001, la ALFA. chiedeva il pagamento della seconda tranches del contributo, pari a lire 152.597.450 (€ 78.810,00), a saldo del finanziamento.

La Regione Puglia, visto il *«verbale di accertamento esecuzione dei lavori»*, redatto in data 3.12.2001 dal responsabile del procedimento, V. Giuseppe P. e dal Dirigente dell'I.P.A., V. Carlo F., con determinazione dirigenziale n. 545 del 7.12.2001, disponeva erogazione del saldo.

Il pagamento avveniva in data 27 dicembre 2001.

Il Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Putignano, nell'ambito dei servizi svolti in materia di finanziamenti dei fondi strutturali comunitari per la concessione dei contributi previsti dal P.O.P. (Programma Operativo Plurifondo) - PUGLIA 1994/1999 – parte FEOGA Asse prioritario 4 – misura 4.2.2. “Apicoltura e allevamenti minori”, ai sensi del Reg. CEE n. 2081/93 (Obiettivo 1),

eseguiva specifici controlli sul conto della ALFA., al fine di verificare la regolarità delle operazioni gestionali connesse al finanziamento in esame.

Più in dettaglio, in data 11.3.2005, la G.d.F., in occasione di un accesso presso la sede della cooperativa ALFA., pur non riuscendo a visionare i documenti relativi al finanziamento, provvedeva ad effettuare il riscontro materiale dei beni mobili ed immobili, oggetto del contributo, presenti in azienda, rilevando la presenza all'interno di un capannone interrato, di 400 mq circa, provvisto di impianto elettrico, della seguente attrezzatura:

- ▪ n. 1 autoclave marca "Cordivari s.r.l." della capacità di Lt. 500, avente matricola n. 0032007/09.11.00, anno di costruzione 2000 e n. di fabbrica 00/1978;
- ▪ n. 1 autoclave marca "Cordivari s.r.l." della capacità di Lt. 500, anno di costruzione 2000 e n. di fabbrica 00/1983;
- ▪ n. 1 caldaia a olio diatermico, marca "Riello", denominazione Gulliver/RG3, numero di matricola 01351080955;
- ▪ n. 1 bollitore a bagno d'olio della capacità di Lt. 700, prodotto dalla ditta Equador di Corradi & C., con sede in Bazzano (BO), sprovvisto di matricola;
- ▪ n. 1 serbatoio di gasolio, marca "Cordivari", della capacità di Lt. 2000, sprovvisto di matricola;
- ▪ n. 1 tritacarne e tritaossa, completo di vasca di raccolta, sprovvisto di matricola;
- ▪ n. 2 silos della capacità di 150 ettolitri (in realtà, di 100 hl) cadauno, sprovvisti di matricola;
- ▪ impianto elettrico, completo di quadro elettrico.

Le successive indagini della G.d.F., mirate prevalentemente alla verifica dei costi sostenuti dalla predetta cooperativa per la realizzazione dell'opificio, venivano eseguite mediante l'effettuazione di controlli incrociati nei confronti delle imprese che, nel corso degli anni 2000/2001, avevano realizzato per conto della ALFA. opere edili e/o fornito gli impianti tecnologici.

Gli esiti dei controlli venivano compendati nella nota dell' 11.6.2005, prot. 2992/2552, inviata alla Regione Puglia, e nel “verbale di accertamento” del 30.11.2006, prot. 7403/2552.

La G.d.F. inviava, con diverse note, la documentazione predetta anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, avendo rilevato possibili risvolti penali nelle condotte dei soggetti coinvolti nell'erogazione del contributo e nella percezione del medesimo.

In data 1 marzo 2007, la G.d.F. trasmetteva alla Procura Regionale della Corte dei Conti la nota n. 64521 del 17.11.2006, avente ad oggetto l'ipotesi di “truffa aggravata ai danni dell'erario e del bilancio comunitario. Illecito rilascio di concessioni e autorizzazioni fasulle per la realizzazione dei lavori edilizi da parte di alcuni funzionari della Regione”.

In esito alle indagini conseguenti alla trasmissione di detta nota, con atto del 23 ottobre 2008, ritualmente preceduto da inV. a dedurre datato 2 luglio 2008, notificato rispettivamente alla ALFA., a Leonardo N. e a Pietro M. in data 9 luglio 2008, a V. Giuseppe P. in data 10 luglio 2008, a V. Carlo F. in data 15 luglio 2008, la Procura della Corte dei Conti per la Regione Puglia, ritenendo di non poter accogliere le deduzione presentate dai destinatari degli inviti, citava in giudizio:

- ▪ la ALFA., s.c. a r.l., , in persona del liquidatore *pro tempore*, M. Pietro;
- ▪ N. Leonardo, in qualità di Presidente della Cooperativa dal 1° gennaio 1980 al 29.6.2004;
- ▪ M. Pietro, in qualità di Amministratore della Cooperativa;
- ▪ F. V. Carlo, nella qualità di Dirigente responsabile f.f. della Regione Puglia – Assessorato Agricoltura, Alimentazione, Foreste, Caccia e Pesca – Ispettorato Provinciale di Bari (Ufficio E - competente nella trattazione delle pratiche concernenti il reg.CEE n.2081/93, tra cui la misura 4.2.2. - suddiviso in sezioni), ma in realtà come sottoscrittore del verbale di accertamento di esecuzione dei lavori in data 3.12.2001;
- ▪ P. V. Giuseppe, responsabile della sezione III, nella qualità di collaudatore e sottoscrittore del predetto verbale di accertamento di esecuzione dei lavori in data

3.12.2001.

Più in dettaglio, la Procura assumeva l'esistenza di numerose anomalie ed illeciti nel procedimento di erogazione del contributo e, segnatamente:

- con riferimento alla fase conclusiva dell'iter procedimentale, la domanda di accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori veniva presentata il 16 ottobre 2001 e, cioè, con oltre tre mesi di ritardo rispetto al termine perentorio, previsto a pena di decadenza dalla concessione del contributo, che scadeva il 30 giugno 2001;
- l'assenza del numero di matricola di alcuni macchinari, indizio inequivoco della circostanza che i medesimi erano usati e non nuovi, come invece, documentato ai fini dell'erogazione del contributo;
- la falsità di alcune fatture, per l'acquisto di beni e per l'esecuzione di opere, presentate per documentare le spese relative al finanziamento;
- la mancanza delle necessarie autorizzazioni a costruire il vano tecnologico e la difformità delle opere realizzate rispetto al progetto ammesso al finanziamento (il locale, infatti, non avrebbe avuto la certificazione di agibilità ed il certificato di collaudo finale totale dell'opera, né avrebbe avuto le caratteristiche indicate in progetto);
- la mancata realizzazione delle opere nel termine previsto: i lavori di costruzione del capannone sarebbero stati realizzati dopo il 30 giugno 2001, termine ultimo per la realizzazione delle opere di cui al finanziamento.

A parere della Procura Regionale, le irregolarità descritte avrebbero dovuto determinare la decadenza dall'intero finanziamento erogato alla ALFA. e, con specifico riferimento ai funzionari regionali, l'istruttoria avrebbe dimostrato l'omessa rilevazione della violazione dei termini per la presentazione dell'istanza di accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori, nonché la mancanza di veridicità del verbale di accertamento di conclusione dei lavori e regolarità delle procedure.

I predetti funzionari avrebbero dovuto, quindi, constatare le predette irregolarità ed attivarsi per

l'adozione dei conseguenti provvedimenti di decadenza, di cui al punto 11 del P.O.P. 1994-1999, evitando, tra l'altro, lo svincolo della polizza fideiussoria n.96/29426385, stipulata dalla società con la UNIPOL S.p.A. a garanzia dell'anticipazione sul contributo.

Sulla base di tali elementi, l'Organo requirente chiedeva, in via principale, la condanna dei convenuti al pagamento, in solido tra loro, a favore dell'Erario, della complessiva somma di € 315.275,00, pari all'intero contributo erogato, incrementata della rivalutazione, degli interessi e delle spese di giudizio e, in via gradata, fermo restando il vincolo di solidarietà tra la ALFA s.c. a r.l., N. Leonardo e M. Pietro, relativo all'ammontare dell'intero contributo, la condanna di F. V. Carlo e di P. V. Giuseppe al pagamento nei limiti della somma di euro 78.810,00, pari al saldo del contributo.

La responsabilità amministrativa veniva ascritta «a titolo di dolo, e/o, comunque, di colpa grave».

Con determinazione del 15.3.2007, prot. 270/AGR, il dirigente del Settore Agricoltura dichiarava la decadenza della ALFA dal contributo erogato dalla Regione.

Il T.A.R. Puglia, con sentenza n. 2720 del 2007, passata in giudicato, annullava la suddetta determinazione.

Con ricorso depositato in data 8.7.2008, la Procura Regionale chiedeva il sequestro conservativo *ante causam* dei beni dei signori Leonardo N. e Pietro M..

All'esito della camera di consiglio del 28 agosto 2008, il giudice designato, con ordinanza 172/08, revocava il decreto presidenziale di sequestro nei confronti di Pietro M. e, con ordinanza n. 171/2008, confermava invece il decreto presidenziale di sequestro conservativo nei confronti di Leonardo N. sino alla concorrenza della somma di euro 315.275,00 debitamente rivalutata, oltre ad interessi e spese di giudizio, limitatamente ai beni immobili di seguito indicati:

1a (1) abitazione in villino ubicata nel Comune di Castellana Grotte (BA) alla via Vecchia per Putignano n.5, iscritta in catasto al foglio 27; particella 951; sub 1;

(2) autorimessa ubicata nel Comune di Castellana Grotte (BA), alla via Vecchia per Putignano n.5;

iscritta in catasto al foglio 27; particella 951; sub 2;

(3) locale per deposito ubicato nel Comune di Castellana Grotte (BA), alla via Vecchia per Putignano n.5, iscritto in catasto al foglio 27; particella 951; sub 3;

2a.(1) capannone ubicato nel Comune di Castellana Grotte (BA), alla via Vecchia per Putignano, iscritto in catasto al foglio 27; particella 950; sub -;

3a. (1) fabbricato adibito a laboratorio artigianale ubicato nel Comune di Castellana Grotte (BA), alla via Vecchia per Putignano s.n.c., iscritto in catasto al foglio 27; particella 998; sub -;

4.a (1) terreno agricolo, ubicato in agro di Castellana Grotte (BA), iscritto in catasto al foglio 27; particella 175;

(2) vigneto di terza classe, ubicato in agro di Conversano (BA), alla contrada "S. Pietro", iscritto in catasto al foglio 96; particella 126;

(3) fabbricato rurale senza reddito, ubicato in agro di Acquaviva delle Fonti (BA), alla contrada "S. Elia", iscritto in catasto al foglio 93; particella 13;

5a. (1) vigneto di quarta classe, ubicato nel Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) alla contrada "Parco d'Ottavio", iscritto in catasto al foglio 98; particella 63;

6.a (1) seminativo di prima classe, terreno agricolo ubicato nel Comune di Castellana Grotte (BA), alla contrada "S. Maria Caroseno", iscritto in catasto al foglio 27; particella 972;

Il Tribunale di Bari, Sezione staccata di Putignano, con sentenza n. 166/09 dell'11 novembre 2009, divenuta irrevocabile con riferimento agli attuali convenuti, nel definire il processo penale che vedeva coinvolti, fra gli altri, appunto, i predetti odierni convenuti per i fatti attinenti alle false fatturazioni relative al finanziamento oggetto del presente giudizio, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Leonardo N. e Pietro M., con riferimento reati di cui all'art. 640 *bis* c.p., commessi in data 7 dicembre 2001 e 15 giugno 2001 e al reato di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000, contestato a Pietro M., commesso l'11 giugno 2001, essendo gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.

Con la stessa sentenza, visto l'art. 530, c. 2, c.p.p., il Tribunale assolveva, per mancanza della prova che il fatto sussiste, V. Carlo F. e V. Giuseppe P., nelle rispettive qualità di dirigente ed impiegato responsabile del procedimento della Regione Puglia dai delitti di cui agli artt. 81, 110, 476 e 479 c.p., per avere in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, realizzato un atto falso destinato a provare la verità, consistente in un "Verbale di accertamento di esecuzione dei lavori", nel quale si assumeva falsamente attestata l'esecuzione di lavori effettuati e spese sostenute. Verbale che consentiva alla ALFA di accedere al saldo dei contributi pubblici di cui sopra.

Tutti i convenuti si costituivano nel presente giudizio.

La difesa della C.O.C.AL. s.c. a r.l., e di Leonardo N., in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti per inesistenza del rapporto di servizio tra la Regione e N., nonché il difetto di legittimazione passiva dello stesso.

Nel merito, chiedeva il rigetto dell'azione sia per difetto di giurisdizione della Corte dei Conti a deliberare in ordine alla revoca del contributo pubblico, sia asserendo l'infondatezza della pretesa per difetto di prova. Infine, eccepiva l'intervenuta prescrizione e chiedeva la revoca del provvedimento di sequestro disposto *ante causam* sui beni immobili del N..

In via gradata, poi, nel caso in cui si fossero ravvisati, nel comportamento della società, gli estremi del danno erariale, la difesa chiedeva di ridurne l'entità in ragione degli importi per i quali si ritenesse raggiunta la prova della loro distrazione dal vincolo di scopo impresso dal provvedimento di concessione del pubblico finanziamento.

La difesa del M. eccepiva, innanzitutto, il difetto di giurisdizione sostenendo che l'azione per il danno erariale dovesse ritenersi esperibile solo nei confronti della società beneficiaria del pubblico contributo, realizzando il finanziamento un eventuale indebito arricchimento del solo patrimonio sociale.

Eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione passiva del M., avendolo il Procuratore contabile

chiamato a rispondere in quanto amministratore della società, mentre questi, all'epoca dei fatti, rivestiva solo la qualità di componente del Consiglio di Amministrazione.

Nel merito, la difesa del M. chiedeva poi il rigetto della domanda, in quanto infondata per la mancanza degli elementi oggettivo e soggettivo, nonché per la prescrizione dell'azione.

Infine, in via gradata, la difesa chiedeva la riduzione del *quantum* del danno.

La difesa del F., in via preliminare, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento e, quindi, chiedeva l'assoluzione da ogni responsabilità in riferimento ai fatti addebitatigli per l'inesistenza e, comunque, la mancata prova della sussistenza dell'elemento soggettivo.

Anche la difesa del P., in primo luogo, eccepiva la prescrizione dell'azione e, nel merito, poi, evidenziava che il P. si era occupato solo dell'accertamento finale, quando già era stato concesso il contributo in acconto per la somma di euro 236.430,00 e, pertanto, la responsabilità dello stesso avrebbe dovuto, in ogni caso, essere limitata alla residua somma di 78.810,00 euro corrispondenti al saldo del contributo.

Peraltro, la difesa chiedeva il rigetto di tutte le richieste formulate dalla Procura ed in subordine, la riduzione dell'addebito.

Alla pubblica udienza del 29 aprile 2010, sia la Procura che i difensori delle parti reiteravano le conclusioni rispettivamente rappresentate in atti.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

1. L'odierno giudizio è finalizzato all'accertamento della fondatezza della pretesa azionata dalla Procura Regionale concernente un'ipotesi di danno erariale, connesso all'erogazione di contributi previsti nel Programma Operativo Plurifondo – P.O.P. Puglia 1994-1999.

2. In via pregiudiziale, deve essere verificata, tenuto conto delle pertinenti eccezioni formulate dai convenuti Leonardo N. e Pietro M., la sussistenza della giurisdizione di questa Corte sul prospettato danno.

Il Collegio reputa infondate dette eccezioni.

In proposito, appare condivisibile l'orientamento manifestato dalla Suprema Corte di Cassazione proprio in riferimento al riparto di giurisdizione tra Corte dei Conti e Autorità Giudiziaria Ordinaria, in ipotesi in cui l'azione di responsabilità sia esperita per il ristoro del danno erariale conseguente all'indebita percezione di contributi comunitari.

La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato (Ordinanza n. 4511 del 01/03/2006), per discriminare la giurisdizione della Corte dei Conti per danno erariale da quella ordinaria, tenuto conto del sempre più frequente operare dell'amministrazione al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, ha reputato irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta.

Ed invero, con la predetta pronuncia la Corte di Cassazione ha preso atto del mutamento ormai intervenuto nel *modus operandi* della pubblica amministrazione, che agisce non più solo per mezzo di soggetti organicamente inseriti nel suo apparato, ma anche tramite modelli organizzativi nuovi ed obiettivamente ormai lontani dagli schemi del regolamento di contabilità di Stato (R.D. n. 827/1924) che, invece, notoriamente, ponevano al centro dell'azione amministrativa e delle responsabilità ad essa connesse il pubblico funzionario dipendente in modo organico dai diversi enti od uffici che componevano l'apparato pubblico.

Così opinando, la Suprema Corte è pervenuta alla coerente conclusione che è ormai del tutto *“irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo (detto titolo) consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa od in un contratto privato”*, purché si sia *“beneficiario di fondi pubblici nazionali o comunitari diretti (...) alla promozione dello sviluppo imprenditoriale”*.

In questo solco, sono successivamente intervenute altre pronunce e, da ultimo, l'ordinanza n. 20434/09 del 23 settembre 2009, con la quale la Corte di Cassazione ha ribadito che, qualora un privato ottenga contributi pubblici, egli diventa parte di un rapporto di servizio con

l'amministrazione *“ravvisabile tutte le volte in cui detto privato sia incaricato di svolgere, con risorse pubbliche e nell'interesse dell'amministrazione, un'attività o un servizio pubblico: in relazione ai quali il soggetto esterno resta tale, ma è inserito, per la quota di attività che dedica alla p.a., nell'organizzazione funzionale della stessa”* (nello stesso senso, Corte dei Conti, Sez. Calabria, sent. n. 754 del 17.12.2009).

In questa prospettiva, la qualità del soggetto non rappresenta un indicatore significativo, utilizzabile per selezionare il Giudice abilitato a giudicare in ordine al danno che quel medesimo soggetto si assume abbia cagionato.

Per far ciò, occorre, invece, avere riguardo alla natura del danno e alla tipologia degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, cui siano erogati fondi pubblici, per sue censurabili condotte, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e l'incidenza della sua azione o omissione sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, esso realizza un danno per l'ente pubblico, anche sotto il mero profilo di precludere l'erogazione del finanziamento ad altri possibili beneficiari.

In applicazione del citato criterio di valutazione, vertendo la vicenda in esame su un'ipotesi di danno erariale prodotto da *“soggetti privati che hanno partecipato all'attività diretta all'ottenimento di indebiti finanziamenti pubblici”* (Cass., ordinanza n. 4511 dell'1 marzo 2006) è indubitabile che sussista la giurisdizione di questa Corte. (Corte dei Conti, Sez. Sicilia, sent. n. 313 del 12.2.2010)

Con riferimento, poi, allo specifico profilo di difetto di giurisdizione, relativo all'essere stata esperita azione di responsabilità non solo nei confronti della cooperativa a responsabilità limitata, beneficiaria del finanziamento, ma anche nei confronti del presidente pro-tempore e di un membro del Consiglio di Amministrazione, vale quanto affermato dalla Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 5019 del 2010, che, in caso analogo a quello in discussione, nel valutare se *“la Corte dei Conti abbia giurisdizione anche per l'azione di danno erariale proposta*

nei confronti non già della società a favore della quale il contributo pubblico sia stato erogato, ma direttamente di chi abbia distratto le somme oggetto di finanziamento, così frustrando gli scopi perseguiti dalla pubblica amministrazione”, ha affermato che: “la risposta deve essere positiva alla luce del rilievo che l’instaurazione del rapporto di servizio è correlata non solo alla riferibilità alla società beneficiaria del contributo degli effetti degli atti dei suoi organi, ma anche alla attività stessa di chi, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbia provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall’amministrazione.” (Cass. Civ., Sezioni Unite, Ord. n. 5019/2010).

Ha chiarito ancora la Cassazione, che “Nel caso dei contributi dati a soggetti estranei, questi rispondono per la diversa ragione che, pur essendo estranei, gestiscono risorse pubbliche vincolate all’impiego preventivato, sicché l’applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa è, per così dire, diretta. Che i soggetti che debbono impiegare quelle risorse non siano funzionari della stessa o di altra pubblica amministrazione, ma privati, società o non, non rileva: l’assimilazione è ben assicurata dalla figura del rapporto di servizio. Posto, infatti, che il dato fondante della responsabilità è la distrazione dei fondi pubblici, è consequenziale che ne rispondano sia il soggetto cui il finanziamento sia stato erogato (nella specie, la società beneficiarla) sia i soggetti che li hanno distratti per averne avuto la disponibilità.

Se, poi, in ragione del diretto coinvolgimento dei soci nell’attività di amministrazione della società a responsabilità limitata e, dunque, di gestione del contributo pubblico erogato, anche essi debbano rispondere del danno provocato all’erario mediante l’illegittima percezione del contributo pubblico è questione che - una volta superata la configurabilità del rapporto di servizio esclusivamente con la società - attiene alle modalità di esercizio del potere giurisdizionale: dunque ai limiti interni della giurisdizione, estranei alla cognizione di questa corte regolatrice.” (Cass. Civ., Sezioni Unite, Ord. n. 5019/2010, cit.).

Orbene, sulla base delle argomentazioni sopra esposte risulta senz’altro sussistere la giurisdizione

della Corte dei conti tanto nei confronti della ALFA., quanto nei confronti degli esponenti aziendali della medesima, Leonardo N., Presidente della Cooperativa anzidetta e Pietro M., socio e Consigliere di Amministrazione della stessa.

3. Le argomentazioni espresse nella indicata ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione valgono, poi, anche a superare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla difesa del N. e del M..

Infatti, anche a prescindere dalle cariche rispettivamente rivestite nella società – circostanza già bastevole a giustificare un loro diretto coinvolgimento nelle attività che integrano la condotta foriera del prospettato danno erariale - per come risulta articolata la *causa petendi*, il N. ed il M. sono stati chiamati in giudizio dalla Procura Regionale per il ruolo concretamente svolto in relazione alla acquisizione e gestione del finanziamento pubblico.

4. Va, infine, anche disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei Corti, sollevata dalla difesa del convenuto Pietro M., che deriverebbe dall'essere intervenuta la sentenza n. 2720 del 2007, passata in giudicato, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato la Determinazione del Dirigente del Settore Agricoltura dell'Assessorato alle risorse Agroalimentari della Regione Puglia, prot. 270/AGR, del 15.3.2007 recante la declaratoria di decadenza della ALFA dal contributo erogato dalla Regione Puglia, ai sensi della Misura 4.2.2. "Apicoltura e Allevamenti minori" del P.O.P. Puglia 1994/99.

È pacificamente riconosciuto il principio di separatezza ed autonomia del giudizio dinanzi alla Corte dei Conti rispetto al giudizio amministrativo.

L'accertamento del giudice contabile, infatti, non cade mai sulla legittimità o illegittimità dell'atto, ma sulla liceità – illiceità del fatto giuridico, che ha comportato una diminuzione patrimoniale per la pubblica amministrazione.

"La giurisdizione del Giudice Ordinario (penale e civile), la giurisdizionale del Giudice Amministrativo (Consiglio di Stato e TAR) e la giurisdizione del Giudice della responsabilità

amministrativa contabile e delle pensioni pubbliche (affidate alla Corte dei conti) sono reciprocamente indipendenti ed autonome nei rispettivi profili istituzionali, anche quando investono lo stesso fatto materiale, essendo dette giurisdizioni ciascuna autonoma e separata dall'altra (in termini, cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sent. n. 822/1999)" (Corte dei Conti, Sez. II Appello, n. 240 del 14.5.2009).

Infatti, "Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile gli atti della pubblica amministrazione non vengono in rilievo come tali, e cioè come espressione della volontà dell'amministrazione, ovvero come concreto esercizio del potere funzionale di cui l'autorità emanante è investita, ma come fatti giuridici, idonei a modificare la realtà giuridica e a produrre perciò i conseguenti effetti. Pertanto, l'accertamento del Giudice contabile non cade mai sulla (il)legittimità di un atto, ma sulla (il)liceità del fatto giuridico che, modificando la realtà, abbia comportato una diminuzione patrimoniale per la P.A. Anzi, nella maggior parte dei casi il fatto illecito, causativo di danno, nasce proprio dall'essersi prodotti gli effetti dell'atto amministrativo non annullato in sede di controllo né in sede giurisdizionale di legittimità, e perciò munito della c.d. presunzione di legittimità. Da ciò, consegue la configurazione dei rapporti tra giudizio amministrativo e amministrativo-contabile in termini di assoluta autonomia, senza la previsione di preclusioni, precedenze, effetto di giudicato dell'uno rispetto all'altro e, altresì, la impercorribilità di qualsiasi costruzione giuridica che intenda legare o comunque posporre l'accertamento della responsabilità amministrativa all'accertamento della illegittimità di atti della P.A." (Corte dei Conti, Sez. Lombardia, sent. n. 165 del 24.3.2009)

La circostanza, quindi, che sia intervenuta una sentenza del TAR Puglia, passata in giudicato, che ha annullato la determinazione con cui si dichiarava la decadenza della ALFA. dal finanziamento pubblico è irrilevante ai fini della valutazione della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti nell'azione per l'accertamento del danno erariale in ordine alla gestione del predetto finanziamento, atteso che il giudizio amministrativo ed il giudizio contabile-amministrativo hanno

finalità del tutto diverse.

Il primo verte, infatti, sulla legittimità della determinazione di decadenza dal contributo, il secondo verte invece sull'accertamento di un danno erariale eventualmente derivato dalla concessione e/o gestione del pubblico finanziamento.

Questo è vero ancor di più nel caso di specie, ove si consideri che, per come chiaramente emerge dalla motivazione, la sentenza del TAR Puglia n. 2720/2007 non ha affatto affermato la legittimità della concessione e della gestione del finanziamento erogato alla ALFA., ma si è limitata ad rilevare l'illegittimità del provvedimento di revoca del finanziamento per difetti del procedimento di adozione e difetto di motivazione.

5. Superate le eccezioni di giurisdizione, sotto ciascuno dei profili indicati, nonché l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata sia dal N. che dal M., va valutata l'eccezione di prescrizione sollevata da tutti gli odierni convenuti.

Ai fini dell'apprezzamento della fondatezza di detta eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa sembra utile e pertinente delineare il contesto normativo di riferimento.

Il "Programma Operativo Plurifondo – P.O.P. 1994/1999", è stato approvato dapprima con la Decisione della Commissione della Comunità Europea n. C(95)1073 del 22 maggio 1995 e successivamente dalla Giunta della Regione Puglia, con deliberazione n. 3646 dell'8 agosto 1995, e modifiche.

Detto programma conteneva tutte le indicazioni relative alle forme di intervento, alle modalità di presentazione delle domande e alle procedure finalizzate all'erogazione dei contributi.

Per quel che qui rileva, in sintesi, le preliminari procedure di controllo, affidate all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Bari, tendevano essenzialmente al riscontro del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, della regolarità e della completezza della documentazione allegata, nonché della conformità delle azioni proposte con quelle finanziabili nell'ambito dei settori produttivi

inclusi nel P.O.P..

La successiva istruttoria tecnico-amministrativa mirava alla formazione dell'elenco dei beneficiari del finanziamento da inviare all'Assessorato all'Agricoltura.

Dal momento dell'inserimento nell'elenco, ogni beneficiario assumeva l'obbligo di attenersi a tutte le disposizioni contenute nel provvedimento regionale concessivo del contributo e delle eventuali anticipazioni (fino al 95% dell'importo), garantite da una polizza fidejussoria pari al 110% dell'anticipazione erogata.

Le "Procedure tecnico amministrative per la concessione dei contributi previsti dal P.O.P., Asse prioritario 4", pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n. 109, suppl. del 12.10.1995, prevedevano che, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento concessivo, dovessero essere attivati gli interventi e gli acquisti di cui al contributo e che, entro lo stesso termine, dovesse essere data comunicazione all'Assessorato all'Agricoltura ed al competente I.P.A.. Per l'inosservanza del termine indicato era prevista la declaratoria di decadenza del contributo e la revoca delle provvidenze concesse, salvo concessione di proroga per giustificati motivi.

L'eventuale anticipazione doveva essere utilizzata entro 150 giorni dalla data della sua riscossione, a pena del recupero della stessa, maggiorata degli interessi legali nel frattempo maturati.

L'ultimazione delle opere oggetto di finanziamento doveva avvenire entro 18 mesi dalla data di comunicazione dell'approvazione del progetto. Detto termine era prorogabile per una sola volta, a richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del dirigente regionale competente, qualora fosse stata comprovata l'impossibilità oggettiva ad iniziare o ultimare gli interventi.

In ogni caso, a norma del punto 10 delle predette Procedure, *"Entro il termine fissato in provvedimento di concessione del contributo, i soggetti interessati, titolari della concessione stessa, (avrebbero dovuto) inoltrare all'Ispettorato competente, la richiesta di accertamento finale di regolare esecuzione delle opere."*

A norma del successivo punto 11, *"il mancato rispetto dei vincoli contenuti nel presente*

documento, di quelli previsti dai provvedimenti di concessione o dalle norma vigenti, avrebbe comportato la decadenza dalle provvidenze concesse.”.

Nel “Bando per la presentazione delle domande di concessione del contributo” P.O.P. Puglia 1994 – 1999 – fondo FEOGA – Asse Prioritario 4”, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n. 50 del 2.6.1998, al punto 10, era poi ancora ribadito che *“Entro il termine fissato in provvedimento di concessione del contributo, i titolari della concessione stessa devono inoltrare, ai fini della liquidazione del contributo, all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura competente, la richiesta di accertamento finale di regolare esecuzione delle opere, corredata della certificazione relativa a tutte le spese sostenute”.*

Nel successivo punto 12 era disposto che *“Qualora i beneficiari risultassero inadempienti anche ad una sola delle prescrizioni ed obblighi previsti nei provvedimenti regionali di concessione dei contributi, e nelle procedure tecniche ed amministrative di attribuzione del P.O.P., parte FEOGA, nonché delle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, la Giunta Regionale provvede alla revoca dell’intero contributo concesso, con conseguente recupero delle somme eventualmente erogate, aumentate degli interessi legati nel frattempo maturati.”.*

Infine, la determinazione del dirigente responsabile della Regione Puglia, Assessorato agricoltura, alimentazione, foreste, caccia e pesca – Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Bari (in persona del dott. Carlo V. F.), n. 229 del registro delle Determinazioni, del 20 dicembre 1999, 031/DIR/99/00/213, prevedeva altresì che *“Ad opere ultimate, e comunque entro il termine fissato per l’esecuzione delle stesse, allo scopo di consentire l’accertamento della regolare esecuzione delle opere e la conseguente liquidazione del contributo”*, ogni ditta avrebbe dovuto presentare, in originale e copia, tutta la documentazione indicata, tra cui la domanda di accertamento.

La successiva nota della Regione Puglia, Assessorato agricoltura, alimentazione, foreste, caccia e pesca – Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Bari, n. prot. 029126, recante data 23 dicembre 1999, sempre a firma del dott. F., indirizzata specificamente alla “Ditta ALFA COOPERATIVA A

R.L.” ribadiva che *“ad opere ultimate e comunque entro il termine fissato per l’esecuzione delle stesse, allo scopo di consentire l’accertamento della regolare esecuzione delle opere e la conseguente liquidazione del contributo, codesta ditta dovrà presentare a questo ispettorato, in originale e copia la sottoelencata documentazione”* tra cui, in primo luogo, *“domanda di accertamento in carta semplice, datata e sottoscritta”*.

Nella predetta nota era, ancora una volta, esplicitamente previsto che *“il mancato rispetto delle norme di carattere generale delle prescrizioni e degli obblighi riportati nel provvedimento di approvazione e di finanziamento, comporta la decadenza dal contributo concesso, con la conseguente restituzione delle somme eventualmente già riscosse, aumentate degli interessi legali nel frattempo maturati.”*.

5.1 A fronte delle eccezioni di prescrizione dell’azione amministrativa, già sollevate nelle difese seguite all’inV. a dedurre, la Procura Regionale, nell’atto di citazione, ha espresso il convincimento secondo cui, scaturendo il prospettato danno da comportamenti aventi carattere delittuoso e, vertendosi, dunque, in ipotesi di occultamento doloso del danno, il termine prescrizione decorrerebbe, ai sensi dell’art.1, comma 2, l. 14 gennaio 1994, n. 20, dalla scoperta del fatto. A sostegno dell’esposta tesi, ha evocato l’orientamento giurisprudenziale (cfr. Sez. 1[^] Centr. App. n. 102/2002, n. 336/2002, n. 103/2002; Sez. 2[^] Centr. App. n. 338/2002; Sez. 3[^] Centr. App. n. 10/2002, Puglia n. 614 del 28.7.2008) secondo cui l’esordio della decorrenza del termine di prescrizione coinciderebbe con la data del rinvio a giudizio.

In ogni caso, secondo la Procura, la prescrizione non sarebbe maturata dal momento che l’amministrazione regionale è venuta a conoscenza del fatto dannoso solo nel 2005 (cfr. nota della GDF di Putignano in data 11.6.2005, prot. 2992/2552).

5.2 Ebbene, l’assunto della Procura non risulta condivisibile sia nella parte in cui si vorrebbe il danno derivato esclusivamente da comportamenti delittuosi dolosamente occultati, sia nella parte in cui si vorrebbe far risalire la conoscenza del danno, da parte dell’Amministrazione, al 2005.

Invero, per come anche si legge alle pagine 11 e 12 dell'atto di citazione: *“il procedimento di concessione ed erogazione del contributo presentava numerose anomalie ed illeciti (tra le tante violazioni, con riferimento alla fase conclusiva dell'iter procedimentale, la domanda di accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori veniva presentata il 16 ottobre 2001, con oltre tre mesi di ritardo)”*.

Il predetto termine di presentazione della richiesta di accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori era senza dubbio da considerarsi perentorio (salvo i casi di proroga, concedibile a seguito di formale richiesta e di un ben preciso procedimento, mai attivato nel caso in questione) e stabilito a pena di decadenza.

Tanto risulta previsto da tutte le disposizioni di carattere normativo e provvedimentali regolanti il finanziamento in questione, che espressamente indicano la decadenza dal contributo come conseguenza della violazione di anche una sola delle prescrizioni di carattere generale cui dovevano ritenersi assoggettati i beneficiari.

Prescrizioni tra cui, indubabilmente, rientra anche quella relativa al termine di presentazione della domanda di accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori.

Né può ragionevolmente ritenersi equivalente alla predetta tempestività della presentazione della richiesta di accertamento, la circostanza che le fatture prodotte per documentare le spese fossero state emesse entro i termini previsti per la conclusione dei lavori.

In primo luogo, perché le disposizioni normative che regolano il finanziamento non ammettono la sostituzione della predetta domanda di accertamento espressamente richiesta con surrogati documentali di origine e contenuto diversi ed in secondo luogo, anche in ragione della *ratio* della previsione: la perentorietà del citato termine, infatti, ben si spiega e si raccorda con la perentorietà dei termini previsti per la realizzazione dei progetti di investimento finanziati, ponendosi il termine perentorio per la presentazione della richiesta di accertamento come strumentalmente finalizzato alla possibilità di consentire all'Amministrazione tempestiva verifica della predetta condizione di

concessione dei finanziamenti, cioè la tempestiva realizzazione del progetto finanziato.

Risulta evidente, allora, che, a prescindere dalla produzione delle false fatturazioni –produzione che, secondo l'assunto della Procura, per un verso, integrerebbe uno dei fatti da cui è derivato il danno erariale e, per altro verso, ne realizzerebbe anche l'occultamento -, anche il mero ritardo di oltre tre mesi nella presentazione della richiesta di accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori avrebbe costituito ragione sufficiente per dichiarare la decadenza della ALFA dal finanziamento.

E di tale causa di decadenza l'Amministrazione aveva già chiara contezza al 30 giugno del 2001, quando, allo spirare del termine perentorio, la ALFA non ha presentato la domanda di accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori.

Diversamente, quindi, da quanto sostenuto dalla Procura in ordine al *dies a quo* del termine di prescrizione, ma coerentemente all'impostazione della Procura stessa, che evidenziato la rilevanza delle diverse irregolarità del procedimento di concessione del contributo, tutte di per sé idonee a determinare la decadenza della ALFA. dallo stesso, il danno erariale causato dalla indebita percezione del finanziamento non è derivato tutto e solo da comportamenti aventi carattere delittuoso con occultamento doloso del danno stesso.

Invero, la sequenza di accadimenti che ha condotto all'indebita (definitiva) erogazione del finanziamento è preceduta da più accadimenti, che hanno valenza causale autonoma e determinante, il primo dei quali è rappresentato dalla ritardata presentazione della richiesta di accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori.

Tale fatto, rilevato, come detto, anche dalla Procura Regionale, essendo idoneo a determinare di per sé la decadenza dall'intero contributo, era anche di per sé sufficiente a produrre il danno erariale, così come individuato dalla Procura.

E detto ritardo, per come anche espressamente riconosciuto dal F., nella memoria depositata in data 26 marzo 2009, alla pagina 4, punto 12, non era affatto ignorato dall'Amministrazione.

Quindi, l'Amministrazione, già al 30 giugno 2001, ultima data utile per la presentazione della richiesta di accertamento, era già a conoscenza che la ALFA. era incorsa in violazioni delle prescrizioni del bando di gara per il finanziamento idonee a determinare la decadenza dallo stesso e, di conseguenza, ben avrebbe potuto procedere ad attivare le procedure di revoca, ancor prima di corrisponderne il saldo, avvenuto mediante assegni, in data 27 dicembre 2001.

Sempre poi a prescindere dalle false fatturazioni, per come espressamente ammesso dal F. nella memoria innanzi citata, a pag. 4, punto 14, in data 3 dicembre 2001, il F. stesso ed il P. si erano recati presso la sede della cooperativa per compiere la verifica dei lavori e degli impianti installati, procedendo alla misurazione del locale ed alla verifica delle attrezzature.

In quell'occasione, il F. ha incaricato il P. di prendere nota delle matricole delle macchine installate. Ebbene, il fatto, comprovato e non contestato, che alcune delle matricole dei macchinari fossero state asportate, è circostanza obiettivamente idonea quantomeno a ingenerare il dubbio, in soggetti professionalmente avveduti (siccome onerati dell'incombenza di verifica), che potessero sussistere irregolarità nella gestione del finanziamento.

Ancora, dalla ricostruzione dei fatti operata in sede penale, nella sentenza (passata in giudicato per gli attuali convenuti) del Tribunale di Bari, Sez. distaccata di Putignano, sent. n. 166/2009, pienamente condivisa dal Collegio, è emerso che, seppure *“alla data del 3 dicembre 2001, quando è stato redatto il verbale di accertamento, i funzionari non avevano motivo di ritenere che i lavori non fossero stati conclusi entro il 30 giugno 2001, atteso che le fatture giustificative delle spese recano tutte una data antecedente”*, è anche vero che *“il 5 dicembre fu inviata all'IPA da M. Pietro, amministratore della ALFA., una serie di documenti a completamento della pratica da cui chiaramente emergeva che i lavori dello stabilimento erano stati ultimati solo il 3 dicembre 2001 (cfr. comunicazione di ultimazione dei lavori inviata dallo stesso M. al Sindaco del Comune di Castellana Grotte e certificato di collaudo a firma dell'Ing. V. N.. Si tratta di documenti prodotti dai difensori dei funzionari regionali).”*.

Orbene, la mancata osservanza del termine di ultimazione dei lavori, termine non prorogato (cfr. interrogatorio di F. V. Carlo del 5 maggio 2005), comportava la decadenza del contributo concesso. Pertanto, i funzionari IPA, ricevuta la documentazione comprovante l'insanabile irregolarità, avrebbero dovuto adottare pertinenti iniziative finalizzate alla dichiarazione di decadenza (Tribunale di Bari, Sez. distaccata di Putignano, sent. n. 166/2009, pag. 13).

E, comunque, tanto dimostra che, anche per tale profilo, già prima del pagamento del saldo avvenuto il 27 dicembre 2001, l'Amministrazione era perfettamente a conoscenza dell'esistenza di cause di decadenza della ALFA. dal contributo e, di conseguenza alla data di detto pagamento, già aveva cognizione piena dei fattori di determinazione del danno erariale, a prescindere dalle false fatturazioni.

In sintesi, da quanto finora evidenziato, si deduce, in primo luogo, che il danno all'Amministrazione è derivato da diverse cause indipendenti (presentazione della domanda di accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori fuori termine previsto a pena di decadenza; omessa constatazione di anomalie relative alla mancanza di matricola in alcuni macchinari; omessa rilevazione della avvenuta conclusione dei lavori fuori termine; false fatturazioni), tutte idonee singolarmente a generarlo per intero ed in secondo luogo, che alcune di queste cause (presentazione della domanda di accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori fuori termine previsto a pena di decadenza; omessa constatazione di anomalie relative alla mancanza di matricola in alcun macchinari; omessa rilevazione della avvenuta conclusione dei lavori fuori termine) erano già certamente conosciute dall'Amministrazione al momento della erogazione del saldo del finanziamento (27 dicembre 2001).

E, d'altro canto, con riferimento ai beneficiari del finanziamento, solo alcune delle predette condotte causative del danno erariale sono riconducibili ad ipotesi criminose e solo per queste risulta esservi stato un tentativo di occultamento; mentre, con riferimento ai funzionari pubblici, non vi è in atti prova che abbiano dolosamente occultato nessuno dei fatti che avrebbero dovuto e

potuto determinare la decadenza della ALFA dal finanziamento e, quindi, il danno erariale, né che abbiano concorso ad occultarli.

Orbene, in tema di decorrenza del termine, è pacifico che la prescrizione ha inizio non già dalla data di conoscenza del fatto dannoso da parte della Procura penale o contabile, bensì da quella di obiettiva conoscibilità del fatto medesimo, collegata cioè non al PM titolare del potere d'azione innanzi al giudice penale o a questa Corte dei conti, ma all'organo di amministrazione attiva che abbia obbligo di denuncia al suddetto Procuratore (cfr., per tutti, Corte dei conti, SS.RR., 29.1.1992, n. 743).

Tale soluzione, del resto, è perfettamente coerente con la costante interpretazione fornita dalla giurisprudenza, anche civile, dei principi generali di cui agli artt. 2935 e 2939 c.c., secondo cui la prescrizione non decorre nel periodo in cui il diritto non può essere fatto valere.

La mancata decorrenza del termine, cioè, deve intendersi collegata alle sole cause giuridiche impeditive dell'esercizio del diritto relativo e non già ai semplici impedimenti di fatto, quale appunto l'ignoranza - colpevole o meno - del titolare dell'azione in ordine all'esistenza del diritto, oppure le difficoltà materiali e di fatto (cfr. Cassazione civile, 19 febbraio 1985, n. 1445; id., 3 febbraio 1988, n.1047; id., 10 ottobre 1992, n. 11094; id., 7 gennaio 1994, n. 94; id., 12 marzo 1994, n. 2429; id., 7 maggio 1996, n. 4235).

E, d'altro canto, la stessa inderogabilità delle norme che regolano la prescrizione integra un principio generale per cui la sospensione della prescrizione, costituendo un'ipotesi eccezionale, può verificarsi soltanto nei casi espressamente e tassativamente previsti dalla legge (Corte costituzionale, 13 dicembre 1987, n. 458/ord.).

Quindi, la giurisprudenza della Corte dei conti, circa l'individuazione del "*dies a quo*" del termine di prescrizione della responsabilità in ipotesi di fatti dolosi, ha pacificamente ritenuto di prendere in considerazione il momento della conoscibilità obiettiva del danno da parte dell'amministrazione.

E, peraltro, in tema di "occultamento doloso del danno" - previsto dall'art. 1, comma 2, L. n. 20 del

1994, ai fini della posticipazione del suddetto *dies a quo* dal momento in cui l'agente compie l'illecito, a quello in cui il danno si manifesta all'esterno - è stato correttamente precisato che tale occultamento non può coincidere, puramente e semplicemente, con la commissione (dolosa) del fatto dannoso in questione, ma richiede un'ulteriore condotta, indirizzata ad impedire la conoscenza del fatto: occorre, in altri termini, un comportamento che, pur se può comprendere la causazione stessa del fatto dannoso, deve tuttavia includere atti specificamente volti a prevenire la scoperta di un danno ancora in fieri oppure a nascondere un danno ormai prodotto (*in terminis*, Corte dei conti, Sezione III app., 14.12.2006, n. 474).

Esso quindi corrisponde ad una situazione diversa ed ulteriore rispetto all'attività di consumazione dell'illecito contabile, consistendo in un *quid pluris*, che si aggiunge al dolo inteso come elemento strutturale dell'illecito (cfr., Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Veneto, 7.7.2005, n. 992 e Sezione giurisdizionale Lombardia, 12.12.2005, n. 278).

E se questi fatti ulteriori, in una fattispecie chiaramente caratterizzata da comportamenti criminosi, possono in qualche caso ritenersi presunti dalle concrete caratteristiche dell'illecito commesso (dalle quali potrebbe obiettivamente evincersi anche una volontà di occultare i fatti), ciò non può invece dirsi con riferimento all'odierna vicenda, nella quale è viceversa esclusa - o, quanto meno, fortemente dubbia - la ricorrenza stessa dell'elemento doloso con riferimento ai due funzionari pubblici e non determinante con riferimento ai soggetti privati coinvolti, atteso che solo una parte dei comportamenti degli stessi volti alla causazione del danno erariale potevano integrare anche fattispecie criminose e, comunque, risultavano occultati.

La stessa giurisprudenza civile, del resto, ritiene sussistere un doloso occultamento, rilevante nei confronti del creditore, solo laddove si sia in presenza di una condotta fraudolenta, da parte del debitore, e che sia stata tale da comportare, per l'altra parte, una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito (*ex multis*, v. Cassazione civile, nn. 26355/2005, 1222/2004, 10592/1998 e 5682/1985).

E' infatti principio pacifico della giurisprudenza contabile, come detto, che la decorrenza della prescrizione dell'azione di responsabilità non va subordinata al mero fatto soggettivo della conoscenza del danno da parte del titolare dell'azione, bensì al dato oggettivo della sua conoscibilità da parte dell'Amministrazione danneggiata, posta così nella condizione di poter esercitare il proprio diritto (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti, sez. I App., n. 40 del 2.2.2009; Sez. III App., 30.11.2007, n. 480).

Per quanto premesso, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni per individuare l'esordio della prescrizione nel momento del rinvio a giudizio per gli illeciti penali.

5.3 Per altro verso, poi, ancorché il Collegio conosca l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte dei Conti che ha rinvenuto il termine iniziale per il decorso della prescrizione non già nella data in cui è effettivamente avvenuto per l'Ente l'esborso, bensì nel momento deliberativo della spesa, individuato nell'atto di impegno o, ancora, nella successiva fase della liquidazione, questa Sezione giurisdizionale, in coerenza anche con l'opinione maggioritaria, tra l'altro confermata dalle stesse Sezioni Riunite (Corte dei conti, SS.RR. 15.01.2003, n. 3/QM e, in termini, Corte dei Conti, Sez. Sardegna, sent. n. 3 del 15.1.2010, Corte conti, sez. Puglia n. 171 del 20 aprile 2010) ritiene che, in caso di danno per erogazione di somme di denaro, il *dies a quo* della prescrizione inizi a decorrere dal momento del pagamento delle somme.

Tale è, infatti, il momento in cui si verifica l'effettivo depauperamento del pubblico erario, diversamente dalle altre fasi la cui finalità è consentire una corretta articolazione del procedimento di spesa nel rispetto delle regole che governano la più ampia gestione del bilancio dell'ente.

Per quanto detto, nel caso in esame, ritenendo non determinante, ai fini del decorso della prescrizione, l'occultamento del danno derivante dall'utilizzo di false fatturazioni prodotte per la documentazione delle spese per le quali era previsto il pubblico finanziamento, poiché il danno erariale non è derivato esclusivamente dall'utilizzo di dette fatturazioni, ma anche da diversi altri fatti, tutti singolarmente ed autonomamente idonei a produrlo poiché atti a determinare la decadenza

dal finanziamento, e tutti conoscibili e conosciuti dall'Amministrazione già prima dell'erogazione del finanziamento, il *dies a quo* della prescrizione va individuato nel momento del pagamento del saldo del finanziamento e, quindi, in data 27.12.2001.

Né, per vero, la circostanza che, tra i fatti tutti singolarmente idonei a generare il danno, ve ne siano alcuni che l'Amministrazione non ha conosciuto o ha conosciuto in momenti successivi all'erogazione del finanziamento, vale a postergare l'esordio della prescrizione.

Infatti, al fine di attivare il decorso della stessa, è necessario, ma anche sufficiente, che l'Amministrazione abbia conosciuto anche uno solo dei fatti singolarmente idonei alla produzione del nocumento patrimoniale.

Ciò sulla scorta del principio della cd. causalità addizionale, secondo il quale, nel caso in cui l'evento sia prodotto dal concorso di più cause idonee a cagionarlo, ciascuna causa risulta singolarmente rilevante, qualora si ponga come *condicio sine qua non* rispetto all'evento, nel senso che eliminando le altre, l'evento medesimo non viene meno.

È, quindi, irrilevante, nel caso di specie, che l'Amministrazione abbia avuto contezza delle false fatturazioni solo in un momento successivo rispetto al pagamento del saldo del finanziamento, atteso che, al momento del predetto pagamento del saldo, la stessa già era a conoscenza della sussistenza delle altre cause, prima specificate, di decadenza della ALFA. dal contributo, pure rilevate ed evidenziate dalla Procura.

E, peraltro, premesso che, come più volte evidenziato, le violazioni alle prescrizioni note all'Amministrazione erano tali da determinare per intero il danno contestato dalla Procura, essendo idonee a causare la decadenza dall'intero finanziamento - e non solo il danno prospettato in subordine dalla stessa, consistente nella erogazione del solo saldo -, va ribadito che la circostanza che l'Amministrazione fosse a conoscenza solo di alcune delle cause di decadenza dal contributo e, quindi, solo di alcune delle cause di produzione del danno, in tale frangente, viene valutato ai soli fini della individuazione dell'esordio della prescrizione.

E' evidente, infatti, che, costituendo una questione preliminare la valutazione in ordine alla prescrizione, è preclusa ogni ulteriore valutazione dei fatti causalmente rilevanti ad ogni ulteriore fine (quantificazione del danno e ripartizione del medesimo in capo ai convenuti).

Ciò premesso, va rilevato che il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione è stato l'inV. a dedurre della Procura Regionale e tale atto è stato notificato a N. Leonardo il 9.7.2008, a M. Pietro il 9.7.2008, a P. V. Giuseppe il 10.7.2008 ed a F. V. Carlo il 10.7.2008, quindi, per tutti i convenuti, ben oltre i cinque anni, previsti dall'art. 1 della legge n. 20 del 1994, decorrenti, come detto, dalla data del pagamento del saldo del finanziamento avvenuto il 27.12.2001.

6. In conseguenza della rilevata prescrizione della pretesa erariale nei confronti di tutti gli attuali convenuti, ai sensi dell'art. 669-decies c.p.c., deve essere revocato il sequestro autorizzato con l'ordinanza della Corte dei Conti n. 171/2008 del 1/9/2008, nei confronti di N. Leonardo.

Restano assorbite le altre questioni.

7. Per ciò che attiene alle spese processuali, reputa la Sezione che non vi è luogo alla pertinente pronuncia, a termini della norma di interpretazione autentica di cui all'art.10 *bis*, decimo comma, d.l. 30.9.2005, n. 203, conv. dalla legge 1.12.2005, n. 248, degli onorari e dei diritti relativi alla difesa dei convenuti, a fronte di una mancata condanna motivata in ragione della prescrizione.

Il Collegio ritiene, infatti, che non sussistano ragioni per discostarsi dall'orientamento espresso dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, nella sentenza n. 3/2008/QM del 27 giugno 2008, che sulla questione di massima relativa a tutti i casi in cui la domanda di condanna proposta dal Procuratore Regionale è respinta dal Giudice perché viene ritenuta fondata l'eccezione preliminare di prescrizione prospettata dal convenuto, ha statuito che l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, non costituendo "proscioglimento nel merito" ai fini previsti dall'art. 10 *bis* del d.l. n. 203/2005, convertito nella legge n. 248/2005, non consente alcun rimborso delle spese legali sostenute dal convenuto e non sussiste nemmeno, per conseguenza, l'obbligo del giudice contabile di liquidare le spese stesse.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 28807 del registro di segreteria,

- ▪ dichiara prescritta l'azione di responsabilità amministrativa esercitata nei confronti di:
ALFA s.c. a r.l., N. Leonardo, M. Pietro, V. Carlo F., V. Giuseppe P.;
- ▪ revoca il sequestro dei beni immobili del Sig. N. Leonardo, autorizzato con ordinanza della Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale Puglia, n. 171 del 2008, depositata in segreteria il 1° settembre 2008 e, per l'effetto, dispone che, a cura della Procura Regionale, vengano espletati gli adempimenti necessari a liberare dal sequestro conservativo in essere i beni immobili di seguito specificati:

- abitazione in villino ubicata nel Comune di Castellana Grotte (BA) alla via Vecchia per Putignano n.5, iscritta in catasto al foglio 27; particella 951; sub 1;
- autorimessa ubicata nel Comune di Castellana Grotte (BA), alla via Vecchia per Putignano n.5; iscritta in catasto al foglio 27; particella 951; sub 2;
- locale per deposito ubicato nel Comune di Castellana Grotte (BA), alla via Vecchia per Putignano n.5, iscritto in catasto al foglio 27; particella 951; sub 3;
- capannone ubicato nel Comune di Castellana Grotte (BA), alla via Vecchia per Putignano, iscritto in catasto al foglio 27; particella 950; sub -;
- fabbricato adibito a laboratorio artigianale ubicato nel Comune di Castellana Grotte (BA), alla via Vecchia per Putignano s.n.c., iscritto in catasto al foglio 27; particella 998; sub -;
- terreno agricolo, ubicato in agro di Castellana Grotte (BA), iscritto in catasto al foglio 27; particella 175;
- terreno agricolo, ubicato in agro di Conversano (BA), alla contrada "S. Pietro", iscritto in catasto al foglio 96; particella 126;
- fabbricato rurale, ubicato in agro di Acquaviva delle Fonti (BA), alla contrada "S. Elia", iscritto

in catasto al foglio 93; particella 13;

- terreno, ubicato nel Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) alla contrada “Parco d’Ottavio”,
iscritto in catasto al foglio 98; particella 63;

- terreno agricolo ubicato nel Comune di Castellana Grotte (BA), alla contrada “S. Maria
Caroseno”, iscritto in catasto al foglio 27; particella 972;

- ▪ non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 29 aprile 2010.

L’ESTENSORE

F.to(Dott.ssa Giuseppina Mignemi)

IL PRESIDENTE

F.to(Dott. Pelino Santoro)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 GIUGNO 2010

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

F.TO (Giuseppe De Pinto)